

# Rapporto annuale

---

Il rapporto annuale descrive l'evoluzione sul piano organizzativo e gestionale, nonché il risultato finanziario, della Banca nazionale svizzera. In quanto società quotata in borsa, la Banca nazionale pubblica nel rapporto annuale anche informazioni sul governo societario in base alla direttiva sulla Corporate Governance di SIX Swiss Exchange SA.

Unitamente al consuntivo annuale della Banca nazionale, il rapporto annuale costituisce la Relazione finanziaria, ossia la relazione sulla gestione della Banca nazionale svizzera ai sensi del diritto azionario (art. 958 CO). Il rapporto annuale della Banca nazionale svolge la funzione di relazione annuale ai sensi dell'art. 961c CO.

Il modo in cui la Banca nazionale assolve il proprio mandato legale è illustrato nel Rendiconto.

### 1.1 FONDAMENTI

---

La Banca nazionale è una società anonima retta da norme speciali e amministrata con il concorso e sotto la sorveglianza della Confederazione. La struttura organizzativa e l'attribuzione delle competenze sono regolate dalla Legge sulla Banca nazionale del 3 ottobre 2003 (LBN) e dal Regolamento di organizzazione della Banca nazionale del 14 maggio 2004 (ROrg). Legge e regolamento fungono da statuto societario.

#### Mandato

Il mandato della Banca nazionale deriva direttamente dalla Costituzione federale (Cost.). Secondo l'art. 99 Cost. la Banca nazionale è chiamata a condurre la politica monetaria nell'interesse generale del Paese. Questo stesso articolo sancisce inoltre l'indipendenza della Banca nazionale, così come il suo obbligo di costituire sufficienti riserve monetarie, parte delle quali in oro, attingendo ai suoi proventi. Infine, la Costituzione stabilisce che almeno due terzi dell'utile netto della Banca nazionale siano distribuiti ai Cantoni.

#### Legge sulla Banca nazionale e disposizioni applicative

Il quadro legale dell'attività della Banca nazionale è costituito in primo luogo dalla Legge sulla Banca nazionale che traduce in termini concreti il mandato costituzionale conferito all'istituto di emissione (art. 5) e la sua indipendenza (art. 6). Quale contrappeso a tale autonomia, la legge prevede un obbligo di rendiconto e di informazione della Banca nazionale nei confronti del Consiglio federale, del Parlamento e del pubblico in generale (art. 7). L'ambito operativo è definito negli artt. 9-13, mentre gli strumenti che la Banca nazionale impiega per l'attuazione della politica monetaria e per l'investimento delle riserve monetarie sono stabiliti nelle corrispondenti direttive.

La LBN contiene inoltre le basi giuridiche per la raccolta di dati statistici sul mercato finanziario, per l'imposizione alle banche di riserve minime, nonché per la sorveglianza delle infrastrutture del mercato finanziario. Le disposizioni applicative riguardo a tali potestà sovrane sono contenute nell'Ordinanza sulla Banca nazionale (OBN) emanata dalla Direzione generale della BNS.

Infine la LBN definisce anche le basi della struttura organizzativa della Banca nazionale (artt. 3 e 33-48).

L'Ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa (OReSA) non si applica alla Banca nazionale, che non è una società anonima ai sensi degli artt. 620 - 763 del Codice delle obbligazioni (CO). Entro i limiti consentiti dalla LBN, essa adotta tuttavia le prescrizioni dell'OReSA. Ciò vale in particolare per il divieto della rappresentanza da parte di un membro di un organo della società e da parte di un depositario, nonché per i requisiti e le facoltà della rappresentanza indipendente.

Alle collaboratrici e ai collaboratori della BNS che partecipano alle decisioni di politica monetaria o le preparano è fatto divieto di prendere e attuare decisioni relative a investimenti finanziari di natura privata, ad eccezione delle operazioni a favore di istituzioni previdenziali, nelle tre settimane precedenti un esame ordinario della situazione economica e monetaria e fino a un giorno dopo la pubblicazione della decisione di politica monetaria.

**Embargo sulle operazioni finanziarie**

## **1.2 AZIONISTE E AZIONISTI**

La Banca nazionale ha un capitale azionario di 25 milioni di franchi, interamente versato, suddiviso in 100 000 azioni nominative del valore nominale unitario di 250 franchi. Le azioni nominative della Banca nazionale sono negoziate presso la Borsa svizzera (SIX Swiss Exchange) nello Swiss Reporting Standard.

**Azioni nominative quotate in borsa**

Nel 2021 i Cantoni e le banche cantonali detenevano complessivamente 770 azioni della BNS in più rispetto al 2020 e a fine anno possedevano quindi il 50,8% del capitale azionario contro il 50,0% dell'anno precedente. Delle rimanenti azioni registrate, che costituivano il 26,1% del capitale azionario, 25 784 si trovavano in possesso di soggetti privati. Di queste, 14 276 sono dotate di diritto di voto. La quota di azioni non iscritte a registro (posizione dispo) è passata dal 22,6% al 23,1% in corso d'anno.

Rispetto all'anno precedente, il totale delle azioni con diritto di voto è diminuito. A fine 2021, 26 Cantoni (2020: 26) e 24 banche cantonali (23) detenevano il 77,6% delle azioni con diritto di voto (76,1%). I diritti di voto dei soggetti privati sono scesi dal 23,4% al 21,8%. La Confederazione non è azionista della Banca nazionale.

Gli azionisti principali erano il Cantone di Berna con il 6,63% (6630 azioni), il Cantone di Zurigo con il 5,20% (5200 azioni), il Prof. Dott. Theo Siegert, Düsseldorf, con il 5,04% (5039 azioni), il Cantone di Vaud con il 3,40% (3401 azioni) e il Cantone di San Gallo con il 3,00% (3002 azioni).

Nel 2021 nessun membro del Consiglio di banca deteneva azioni della Banca nazionale. Il Codice di condotta per i membri del Consiglio di banca vieta espressamente a questi ultimi di detenere azioni dell'istituto. Al 31 dicembre 2021 un membro della Direzione generale allargata e una persona vicina a un membro della Direzione generale erano titolari entrambi di un'azione (cfr. anche la tabella «Remunerazioni dei membri degli organi di direzione (inclusi i contributi sociali della datrice di lavoro)» a pag. 202).

#### **Diritti dell'azionariato**

I diritti di azioniste e azionisti sono definiti dalla LBN; le disposizioni del diritto azionario trovano applicazione solo in via suppletiva. Poiché la Banca nazionale assolve un mandato pubblico ed è amministrata con il concorso e sotto la sorveglianza della Confederazione, tali diritti sono limitati rispetto a quelli di una società anonima di diritto privato. Azioniste e azionisti non appartenenti al settore pubblico dispongono al massimo di 100 voti. Il dividendo non può superare il 6% del capitale azionario; la parte restante dell'utile di bilancio ripartibile è destinata per un terzo alla Confederazione e per due terzi ai Cantoni.

Prima di essere presentati all'Assemblea generale per la ratifica, il rapporto annuale e il consuntivo annuale devono essere approvati dal Consiglio federale. Derogano al diritto azionario anche altre disposizioni relative alla convocazione, all'ordine del giorno e alle decisioni dell'Assemblea generale. L'iscrizione di punti all'ordine del giorno con relative proposte deve essere sottoscritta da almeno 20 fra azioniste e azionisti e presentata per tempo in forma scritta al, o alla, presidente del Consiglio di banca prima dell'invio della convocazione (cfr. pag. 155, Diritti di partecipazione).

#### **Comunicazioni all'azionariato**

Le comunicazioni avvengono di norma mediante lettera inviata agli indirizzi iscritti nel registro delle azioni e mediante un'unica pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio. Non viene fornita alcuna informazione che non sia divulgata anche pubblicamente.

#### **Rappresentante indipendente**

Istruzioni e procure destinate al, o alla, rappresentante indipendente possono essere trasmesse per posta, in formato cartaceo o elettronico.

### **1.3 STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

La Banca nazionale ha due sedi, una a Berna e l'altra a Zurigo, ed è suddivisa in tre dipartimenti. Le unità organizzative del 1° e del 3° dipartimento si trovano principalmente a Zurigo, quelle del 2° dipartimento principalmente a Berna. Ciascun dipartimento è diretto da un membro della Direzione generale e dal suo, o dalla sua, supplente.

Dipartimenti

La succursale di Singapore permette alla Banca nazionale di gestire in modo efficiente la componente Asia-Pacifico delle riserve valutarie e coadiuva l'attuazione della politica monetaria. La presenza in loco consente inoltre l'attenta osservazione e analisi degli sviluppi sui mercati finanziari e contribuisce alla comprensione delle condizioni economiche e di mercato nell'area.

Succursale

La funzione di osservatorio dell'evoluzione economica e di canale di comunicazione della politica monetaria della Banca nazionale a livello regionale è svolta dalle delegate e dai delegati alle relazioni economiche regionali. Pertanto, la Banca nazionale dispone di rappresentanze presso le sedi di Berna e Zurigo, nonché a Basilea, Ginevra, Losanna, Lucerna, Lugano e San Gallo. Le delegate e i delegati sono assistiti dai Comitati consultivi economici regionali, i quali intrattengono con i primi uno scambio regolare di informazioni e formulano una valutazione, ad uso della Direzione generale, sulla situazione economica e sulle ripercussioni della politica monetaria nelle rispettive regioni.

Rappresentanze

Per il ritiro e l'emissione di banconote e monete la Banca nazionale si avvale inoltre di 13 agenzie, gestite da banche cantonali.

Agenzie

### **1.4 ORGANI E COMPETENZE**

Gli organi della Banca nazionale sono l'Assemblea generale, il Consiglio di banca, la Direzione generale e l'Organo di revisione. La composizione degli organi è indicata a pag. 220 seg.

L'Assemblea generale elegge cinque degli undici membri del Consiglio di banca e designa l'Organo di revisione; i membri del Consiglio di banca sono eletti mediante votazioni singole. L'Assemblea generale approva il rapporto annuale e il consuntivo annuale e decide circa il discarico da concedere al Consiglio di banca. Nel quadro della destinazione dell'utile di esercizio essa decide inoltre sull'ammontare del dividendo, il quale non può tuttavia eccedere il 6% del capitale azionario.

Assemblea generale

A causa della pandemia, il consueto svolgimento dell'Assemblea generale non è stato possibile nemmeno nel 2021. In virtù dell'Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID 19) del Consiglio federale, l'Assemblea generale si è tenuta in assenza di azioniste e azionisti ed è stata trasmessa in diretta sul sito Internet della BNS nelle lingue italiano, francese e tedesco. Azioniste e azionisti hanno potuto esercitare i loro diritti di voto tramite rappresentanza indipendente e inoltrare in anticipo le proprie domande, alle quali la presidente del Consiglio di banca e il presidente della Direzione generale hanno risposto nel corso della seduta.

#### Consiglio di banca

Il Consiglio di banca è l'organo di vigilanza e di controllo della Banca nazionale. Sei membri sono nominati dal Consiglio federale e i restanti cinque sono eletti dall'Assemblea generale. Al Consiglio federale compete anche la designazione del, o della, presidente e vicepresidente. Il Consiglio di banca esercita la vigilanza e il controllo sull'attività della Banca nazionale. I suoi compiti sono stabiliti nell'art. 42 LBN e nell'art. 10 ROrg. In particolare il Consiglio di banca fissa le linee fondamentali dell'organizzazione interna della Banca nazionale (inclusa l'organizzazione della contabilità, del controllo finanziario e della pianificazione finanziaria) e approva il budget e gli accantonamenti per le riserve monetarie (art. 30 LBN). Esso valuta inoltre la gestione del rischio e i principi di allocazione degli investimenti e prende atto delle strategie di impiego delle risorse aziendali. Al Consiglio di banca spetta il compito di presentare al Consiglio federale le proposte di nomina dei membri della Direzione generale e dei, o delle, loro supplenti e di stabilire in un regolamento la remunerazione dei propri membri e dei membri della Direzione generale allargata. Infine, il Consiglio di banca approva la convenzione sulla distribuzione dell'utile stipulata tra la Banca nazionale e il Dipartimento federale delle finanze, decide sulla veste grafica delle banconote e designa i membri dei Comitati consultivi economici regionali. Non rientra tra le sue attribuzioni la conduzione della politica monetaria, che compete alla Direzione generale.

#### Attività del Consiglio di banca

Nel 2021 il Consiglio di banca ha tenuto, in compresenza della Direzione generale, nove sedute (in gennaio, febbraio, aprile, giugno, agosto, settembre, ottobre e dicembre), di cui cinque in forma di teleconferenza.

Il Consiglio di banca ha preso atto del Rendiconto 2020 destinato all'Assemblea federale e ha approvato la Relazione finanziaria 2020 sottoposta al Consiglio federale e all'Assemblea generale. Ha inoltre esaminato i rapporti dell'Organo di revisione presentati alla sua attenzione e a quella dell'Assemblea generale, ha preso atto dei rapporti annuali sui rischi finanziari e operativi, del rapporto annuale dell'UO Compliance e del rapporto di attività 2020 della Cassa pensioni. Ha inoltre preparato l'Assemblea generale 2021, ha approvato il conteggio degli attingimenti dal budget 2020 così come il budget per il 2022 e, in tal sede, ha preso atto della gestione a medio termine delle risorse e delle prestazioni.

Ha altresì approvato la nuova convenzione sulla distribuzione dell'utile della Banca nazionale stipulata fra il Dipartimento federale delle finanze e la BNS.

Oltre a ciò, ha proposto all'Assemblea generale 2021 l'elezione di due suoi nuovi membri per la restante durata del mandato 2020-2024.

È stato inoltre informato in merito al progetto relativo ai processi e alle strategie per il personale (cui ha partecipato tramite un comitato istituito ad hoc), all'analisi condotta sulla parità salariale e al rapporto 2020 sullo stato dei lavori per la realizzazione del centro visite di Berna.

Ha anche approvato la revisione del Regolamento sul riconoscimento e la rappresentanza delle azioniste e degli azionisti della Banca nazionale svizzera.

Ha definito la composizione dei suoi comitati per il mandato 2021-2022 e quella dei Comitati consultivi economici regionali (valida dall'Assemblea generale 2021).

Ha tenuto un incontro dedicato alla politica di investimento e ha richiesto informazioni in merito agli indicatori delle risorse umane e alla comunicazione della Banca nazionale.

Infine, il Consiglio di banca ha approvato l'ammontare degli accantonamenti per le riserve monetarie.

## Comitati del Consiglio di banca

In seno al Consiglio di banca sono istituiti i comitati di verifica, dei rischi, di remunerazione e di nomina, ciascuno dei quali è composto di tre membri.

Il Comitato di verifica coadiuva il Consiglio di banca nella sorveglianza (monitoraggio) del reporting finanziario e controlla le attività dell'Organo di revisione e della Revisione interna. Esso valuta inoltre l'adeguatezza e l'efficacia del Sistema di controllo interno (SCI), in particolare delle procedure per la gestione dei rischi operativi e la conformità a leggi, regolamenti e direttive (compliance).

Il Comitato dei rischi supporta il Consiglio di banca nella sorveglianza (monitoraggio) della gestione del rischio e nella valutazione della governance in atto per l'allocazione degli investimenti. Il Comitato di verifica e il Comitato dei rischi coordinano le proprie attività e cooperano laddove i loro compiti si sovrappongono.

Il Comitato di remunerazione assiste il Consiglio di banca nel definire i principi su cui si fonda la politica retributiva della Banca nazionale e gli sottopone le proposte per la definizione degli stipendi dei membri della Direzione generale e dei, o delle, loro supplenti.

Il Comitato di nomina elabora, all'attenzione del Consiglio di banca, le proposte relative ai membri del Consiglio di banca la cui elezione spetta all'Assemblea generale nonché quelle riguardanti i membri della Direzione generale e i, o le, loro supplenti, che vengono designati dal Consiglio federale.

Nel 2021 il Comitato di verifica ha tenuto quattro riunioni in presenza dell'Organo di revisione. Il Comitato dei rischi si è riunito in quattro sedute, il Comitato di remunerazione ne ha svolta una e il Comitato di nomina tre.



La Direzione generale è il massimo organo direttivo ed esecutivo. I suoi tre membri sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Consiglio di banca per un mandato di sei anni. Alla Direzione generale competono in particolare la politica monetaria, la strategia di investimento degli attivi, il contributo alla stabilità del sistema finanziario e la cooperazione monetaria internazionale.

**Organi di direzione**

La Direzione generale allargata è costituita dai membri della Direzione generale e dai, o dalle, loro supplenti e definisce le linee guida strategiche per la gestione aziendale.

La pianificazione e l'attuazione di queste linee guida spettano al Collegio dei supplenti che assicura il coordinamento in tutte le attività aziendali aventi una portata interdipartimentale.

L'Organo di revisione verifica se la contabilità, il consuntivo annuale e la proposta di destinazione dell'utile di bilancio soddisfano i requisiti legali; a tal fine ha il diritto di prendere visione in qualsiasi momento dell'attività della Banca nazionale. Esso è designato dall'Assemblea generale per la durata di un anno. Le revisioni devono essere eseguite da personale specializzato con particolari qualifiche professionali, di cui all'art. 727b CO, che sia indipendente dal Consiglio di banca, dalla Direzione generale e da azioniste e azionisti rilevanti.

**Organo di revisione**

Dal 2015 l'Organo di revisione è KPMG SA; l'Assemblea generale ne ha confermato la nomina anche per il periodo amministrativo 2021-2022. La funzione di revisore responsabile è svolta dal 2015 da Philipp Rickert. Conformemente alle disposizioni sulla durata del mandato previste dal Codice delle obbligazioni, la rotazione per questa funzione avviene al più tardi dopo sette anni. L'onorario annuo per la revisione dell'esercizio 2021 è ammontato a 0,3 milioni di franchi (2020: 0,3 mio). Anche nel 2021, KPMG SA non ha prestato servizi di consulenza per la BNS.

La Revisione interna è uno strumento indipendente di sorveglianza e di controllo delle attività della Banca nazionale. Essa è subordinata al Comitato di verifica del Consiglio di banca.

**Revisione interna**

## **1.5 RELAZIONE SULLE RETRIBUZIONI**

<b>Retribuzioni</b>	<p>Per la remunerazione dei suoi membri e di quelli della Direzione generale allargata il Consiglio di banca deve attenersi, per analogia, ai principi stabiliti per «la remunerazione e altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e con i membri degli organi dirigenti di aziende e stabilimenti della Confederazione» (art. 6a Legge sul personale federale). Il Consiglio di banca ha fissato i principi su cui si basano le remunerazioni nel Regolamento concernente le remunerazioni degli organi di vigilanza e di direzione del 14 maggio 2004 (Regolamento sulle remunerazioni).</p> <p>Per le remunerazioni e le indennità versate nell'esercizio in esame si rimanda alle tabelle a pag. 201 seg.</p>
<b>Consiglio di banca</b>	<p>La remunerazione dei membri del Consiglio di banca comprende un compenso fisso annuo e indennità giornaliera per compiti speciali e le sedute dei comitati. Le sedute di comitato che si svolgono alla stessa data di quelle del Consiglio di banca non prevedono alcun emolumento.</p>
<b>Organi di direzione</b>	<p>La remunerazione dei membri della Direzione generale allargata si compone di uno stipendio e di un rimborso forfettario delle spese di rappresentanza. Essa si allinea alle remunerazioni usuali presso altre istituzioni del settore finanziario di dimensioni e complessità analoghe e presso grandi aziende della Confederazione.</p>
<b>Comitati consultivi economici regionali</b>	<p>Informazioni sulla remunerazione dei membri dei Comitati consultivi economici regionali si trovano a pag. 201.</p>
<b>Indennità di buonuscita e indennità per le limitazioni all'esercizio di attività lucrative</b>	<p>La Banca nazionale non versa alcuna indennità di buonuscita ai membri del Consiglio di banca. Per i membri della Direzione generale e i, o le, loro supplenti, il Regolamento della Direzione generale prevede, al termine del mandato, una proroga del rapporto di lavoro della durata di sei mesi, durante i quali la persona è esonerata dallo svolgimento delle sue attività («cooling off period»). Il versamento dello stipendio durante il suddetto periodo costituisce un'indennità per le limitazioni cui i membri della Direzione generale allargata devono sottostare in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro con la Banca nazionale. In caso di mancato rinnovo o revoca del mandato di un membro della Direzione generale allargata, il Consiglio di banca può disporre il versamento di un'indennità di buonuscita pari al massimo a un anno di stipendio. La stessa regola viene applicata quando il licenziamento o il pensionamento di un membro della Direzione generale allargata avviene nell'interesse della Banca nazionale.</p>

## **1.6 SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO**

Il Sistema di controllo interno (SCI) abbraccia l'insieme delle strutture e delle procedure che assicurano il corretto funzionamento dell'azienda e coadiuvano il conseguimento dei suoi obiettivi gestionali.

**Finalità**

L'SCI contribuisce in maniera determinante a garantire l'osservanza delle disposizioni legali e delle direttive interne, a salvaguardare il patrimonio dell'azienda, a evitare, contenere e individuare errori e irregolarità, nonché ad assicurare la correttezza e completezza delle scritture contabili, la tempestività e attendibilità del reporting e l'adeguatezza ed efficacia della gestione dei rischi a livello dell'intera banca.

L'SCI comprende la gestione dei rischi finanziari, dei rischi operativi e dei rischi di compliance nonché il reporting finanziario ai sensi dell'art. 728a CO.

**Elementi**

Sul piano organizzativo l'SCI si articola su tre livelli (linee di difesa) indipendenti: la linea (direzioni dei dipartimenti e funzioni di linea), le istanze di sorveglianza dei rischi e la Revisione interna.

**Organizzazione**

Tramite l'esercizio delle sue responsabilità direttive la linea assicura il primo livello dell'SCI attestando il rispetto dell'obbligo di diligenza e la conformità alle regole. Le unità organizzative (UO) definiscono la propria struttura organizzativa e le procedure interne in modo tale da assolvere i compiti loro affidati in maniera efficiente e raggiungere gli obiettivi prefissati. Stabiliscono pertanto obiettivi operativi e misure di controllo per la gestione dei rischi a cui sono esposte nell'esercizio delle loro attività.

**Primo livello**

Il secondo livello è costituito dalle istanze di sorveglianza dei rischi. Le unità competenti (UO Rischi operativi e sicurezza, Compliance e Gestione del rischio) offrono consulenza alla linea nella gestione dei rispettivi rischi, vigilano su tale gestione e riferiscono sulla sua adeguatezza ed efficacia. Compiono inoltre una valutazione autonoma della situazione dal punto di vista dei rischi, formulano linee guida e misure correttive volte a individuarli e limitarli e sottopongono agli organi di direzione della banca le relative proposte.

**Secondo livello**

<b>Terzo livello</b>	<p>Infine, il terzo livello dell’SCI è rappresentato dalla Revisione interna che verifica, quale istanza indipendente, l’attività della BNS. Tramite l’impiego di un approccio sistematico e mirato, la Revisione interna valuta l’efficacia della gestione del rischio, dei processi interni di gestione e di controllo nonché di governance, contribuendo al loro miglioramento; essa si concentra in primo luogo sui rischi.</p>
<b>Competenze del Consiglio di banca e degli organi di direzione</b>	<p>Il Consiglio di banca, e in particolare il Comitato di verifica e il Comitato dei rischi, valutano l’adeguatezza e l’efficacia dell’SCI e accertano che siano garantite la sicurezza e l’integrità dei processi operativi.</p> <p>La Direzione generale allargata emana le linee strategiche per la gestione operativa della Banca nazionale.</p> <p>Il Collegio dei supplenti vara le disposizioni riguardanti l’SCI e ne garantisce il rispetto. A tale scopo emana direttive e linee guida per la gestione operativa.</p>
<b>Rapporti</b>	<p>Il rendiconto agli organi di direzione della banca e al Consiglio di banca sulle attività dell’SCI ha luogo ogni anno per mezzo di rapporti singoli sulla sorveglianza dei rischi finanziari, operativi e di compliance. Inoltre, la Revisione interna trasmette almeno a cadenza semestrale agli organi di direzione e al Comitato di verifica del Consiglio di banca i risultati delle proprie verifiche.</p>
<b>SCI per il reporting finanziario</b>	<p>La Banca nazionale dispone di molteplici meccanismi di controllo per prevenire o individuare tempestivamente eventuali errori nell’ambito del reporting finanziario (impostazione, tenuta e redazione dei conti), assicurando così la corretta rappresentazione della sua situazione. L’insieme dei controlli effettuati a questo fine costituisce l’SCI per le procedure di reporting finanziario, posto sotto la responsabilità dell’UO Contabilità.</p>

## **1.7 GESTIONE DEL RISCHIO**

---

Nell'assolvere il proprio mandato legale la Banca nazionale incorre in molteplici rischi, tra cui quelli finanziari che si configurano come rischio di mercato, rischio di credito, rischio paese e rischio di liquidità. Essa è inoltre esposta a rischi operativi e di compliance. Questi concernono eventuali danni a persone, perdite finanziarie e danni alla reputazione risultanti da procedure operative inadeguate, rapporti incorretti, mancanza o inosservanza di prescrizioni legali e regole di condotta, insufficiente sorveglianza, guasti tecnici o influssi esterni.

Rischi

Il Consiglio di banca esercita la vigilanza e il controllo sulla conduzione operativa della Banca nazionale. Ad esso spetta il compito di valutare la gestione del rischio e di sorvegliare la sua attuazione. Il Comitato dei rischi e il Comitato di verifica esaminano i relativi rapporti e coadiuvano il Consiglio di banca nella sorveglianza sulla gestione del rischio.

Valutazione della gestione del rischio

La Direzione generale emana le Direttive sulla politica di investimento della Banca nazionale svizzera, fissa ogni anno la strategia di allocazione degli attivi e determina in tal modo i limiti posti ai connessi rischi finanziari.

Strategia di rischio

La Direzione generale allargata approva le strategie per la conduzione aziendale e si assume la responsabilità strategica della gestione dei rischi operativi e di compliance definendo le linee guida in questo ambito.

I rischi finanziari relativi agli investimenti sono sottoposti al costante monitoraggio dell'UO Gestione del rischio. La Direzione generale vaglia ogni trimestre i rapporti sull'attività di investimento e sulla gestione del rischio. I rapporti della suddetta unità sono discussi in seno al Comitato dei rischi del Consiglio di banca, mentre il rapporto annuale sui rischi è inoltre esaminato dal Consiglio di banca stesso. Maggiori particolari sul processo di investimento e di controllo del rischio in ordine agli attivi finanziari si trovano nel capitolo 5 del Rendiconto. Qualora necessario, la direzione dell'UO Gestione del rischio può informare direttamente anche il, o la, presidente della Direzione generale e la direzione del Comitato dei rischi.

Sorveglianza sui rischi finanziari

Le direzioni dei dipartimenti assicurano l'applicazione delle direttive sui rischi operativi emanate dalla Direzione generale allargata nelle unità organizzative di loro pertinenza. La responsabilità della gestione di tali rischi incombe alle funzioni di linea.

Sorveglianza sui rischi operativi

I rischi operativi, in cui rientrano in particolare quelli inerenti alla sicurezza cibernetica e delle informazioni, alla gestione della continuità operativa e alla sicurezza operativa, sono posti sotto la sorveglianza dell'UO Rischi operativi e sicurezza. La gestione e il controllo di tali rischi competono al Collegio dei supplenti, che predispone le relative direttive, è responsabile della loro implementazione a livello dell'intera istituzione e assicura il reporting alla Direzione generale allargata. Il Comitato di verifica esamina il rapporto annuale sulla gestione dei rischi prima che venga sottoposto al Consiglio di banca. Il Comitato dei rischi condivide con il Comitato di verifica la supervisione dei rischi connessi con l'attività di investimento.

#### Sorveglianza sui rischi di compliance

Le direzioni dei dipartimenti assicurano nelle unità organizzative di loro pertinenza anche l'applicazione delle direttive emanate dal Consiglio di banca e dalla Direzione generale allargata sui rischi di compliance. La responsabilità della gestione di questi rischi incombe alle funzioni di linea.

La sorveglianza sui rischi di compliance è di responsabilità dell'UO Compliance e, in caso di sovrapposizione con i rischi operativi, anche dell'UO Rischi operativi e sicurezza. L'UO Compliance offre consulenza e supporto alle direzioni dei dipartimenti, alle funzioni di linea e al personale nella gestione dei rischi di compliance. Essa monitora l'adeguatezza e il rispetto delle prescrizioni e delle regole di condotta e riferisce sui rischi di compliance derivanti dalla loro inosservanza. Qualora lo ritenga necessario, l'UO Compliance può, nell'ambito dei suoi compiti, rivolgersi in ogni momento al, o alla, presidente del Comitato di verifica o eventualmente al, o alla, presidente del Consiglio di banca. L'UO Compliance presenta annualmente agli organi di direzione, al Comitato di verifica e al Consiglio di Banca un rapporto sulla sua attività.

La seguente tabella sintetizza l'organizzazione della gestione del rischio presso la Banca nazionale.

#### ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL RISCHIO

	Direttive	Gestione dei rischi (primo livello)	Sorveglianza indipendente (secondo livello)	Organi di vigilanza del Consiglio di banca
Rischi finanziari	Direzione generale	Linea	UO Gestione del rischio	Comitato dei rischi
Rischi operativi	Direzione generale allargata, Collegio dei supplenti	Linea	UO Rischi operativi e sicurezza	Comitato di verifica, Comitato dei rischi
Rischi di compliance	Consiglio di banca e Direzione generale allargata, Collegio dei supplenti	Linea	UO Compliance, UO Rischi operativi e sicurezza	Comitato di verifica

## 1.8 INFORMAZIONI ADDIZIONALI: RINVII

Ulteriori informazioni relative al governo societario sono riportate in altri passaggi del presente Rapporto di gestione, sul sito web della Banca nazionale, nella Legge sulla Banca nazionale (LBN), nel Regolamento di organizzazione (ROrg) e in altri documenti:

LBN (RS 951.11)	www.snb.ch, La BNS/Fondamenti giuridici/ Costituzione e leggi
ROrg (RS 951.153)	www.snb.ch, La BNS/Fondamenti giuridici/ Direttive e regolamenti
Azionariato	www.snb.ch, Azionariato
Diritti di partecipazione	www.snb.ch, Azionariato/Assemblea generale/ Date e condizioni di ammissione
Iscrizione nel registro delle azioni	www.snb.ch, Azionariato/Assemblea generale/ Date e condizioni di ammissione
Quorum statutari	Art. 38 LBN, art. 9 ROrg
Assemblea generale	Artt. 34-38 LBN, artt. 8-9 ROrg
Regolamento sul riconoscimento e la rappresentanza delle azioniste e degli azionisti della Banca nazionale svizzera	www.snb.ch, La BNS/Fondamenti giuridici/ Direttive e regolamenti
Consiglio di banca	www.snb.ch, La BNS/Organi di vigilanza e di direzione/Consiglio di banca
Membri	Rapporto di gestione, pag. 220
Nazionalità	Art. 40 LBN
Relazioni di interesse	www.snb.ch, La BNS/Organi di vigilanza e di direzione/Consiglio di banca/ Membri del Consiglio di banca
Nomina/elezione e durata del mandato	Art. 39 LBN
Prima e ultima nomina/elezione	Rapporto di gestione, pag. 220
Struttura organizzativa interna	Art. 10 segg. ROrg
Comitati del Consiglio di banca	www.snb.ch, La BNS/Organi di vigilanza e di direzione/Consiglio di banca
Regolamenti: Comitato di verifica, Comitato dei rischi, Comitato di remunerazione, Comitato di nomina	www.snb.ch, La BNS/Fondamenti giuridici/ Direttive e regolamenti
Regolamento concernente le remunerazioni degli organi di vigilanza e di direzione della Banca nazionale svizzera (Regolamento sulle remunerazioni)	www.snb.ch, La BNS/Fondamenti giuridici/ Direttive e regolamenti
Delimitazione delle competenze	Art. 42 LBN; art. 10 segg. ROrg
Sistema di controllo interno	Rapporto di gestione, pag. 151 seg.; art. 10 segg. ROrg
Strumenti di informazione	www.snb.ch, La BNS/Fondamenti giuridici/ Direttive e regolamenti
Remunerazioni	Rapporto di gestione, pag. 201
Codice di condotta	www.snb.ch, La BNS/Fondamenti giuridici/ Direttive e regolamenti

Organi di direzione	www.snb.ch, La BNS/Organi di vigilanza e di direzione/Direzione generale o Direzione generale allargata
Membri	Rapporto di gestione, pag. 221
Relazioni di interesse	www.snb.ch, La BNS/Organi di vigilanza e di direzione/Direzione generale o Direzione generale allargata
Nomina e durata del mandato	Art. 43 LBN
Struttura organizzativa interna	Artt. 18-24 ROrg
Regolamento concernente il mandato e il rapporto di lavoro dei membri della Direzione generale della Banca nazionale svizzera e dei loro supplenti (Regolamento della Direzione generale)	www.snb.ch, La BNS/Fondamenti giuridici/ Direttive e regolamenti
Regolamento concernente le remunerazioni degli organi di vigilanza e di direzione della Banca nazionale svizzera (Regolamento sulle remunerazioni)	www.snb.ch, La BNS/Fondamenti giuridici/ Direttive e regolamenti
Regolamento concernente gli investimenti finanziari e le operazioni finanziarie di natura privata dei membri degli organi di direzione e vigilanza	(Solo in francese, tedesco e inglese) www.snb.ch, La BNS/Fondements juridiques/ Directives et règlements
Regolamento concernente doni, inviti e altri omaggi di terzi ai membri della Direzione generale allargata	www.snb.ch, La BNS/Fondamenti giuridici/ Direttive e regolamenti
Legge sul personale federale	www.admin.ch, Diritto federale/Raccolta sistematica/ Diritto nazionale/1 Stato – Popolo – Autorità/ 17 Autorità federali/172.220 Rapporto di lavoro/ 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
Remunerazioni	Rapporto di gestione, pag. 202
Codice di condotta	www.snb.ch, La BNS/Fondamenti giuridici/Direttive e regolamenti
Collaboratrici e collaboratori	
Carta dei valori	www.snb.ch, La BNS/Fondamenti giuridici/ Direttive e regolamenti
Codice di condotta	www.snb.ch, La BNS/Fondamenti giuridici/ Direttive e regolamenti
Investimenti finanziari e operazioni finanziarie di natura privata	(Solo in francese, tedesco e inglese) www.snb.ch, La BNS/Fondements juridiques/ Directives et règlements
Principi relativi agli acquisti	www.snb.ch, La BNS/Fondamenti giuridici/ Direttive e regolamenti
Organo di revisione	
Nomina e requisiti	Art. 47 LBN
Compiti	Art. 48 LBN



Politica di informazione	Rapporto di gestione, pagg. 144, 226 segg.; informazioni della BNS per l'azionariato: <a href="http://www.snb.ch">www.snb.ch</a> , Azionariato/Comunicazioni ad hoc – Servizio di messaggistica
Struttura societaria e azionariato	Rapporto di gestione, pagg. 142 segg., 195 seg.
Sede	Art. 3 cpv. 1 LBN
Simbolo/Codice ISIN	SNBN/CH0001319265
Struttura del capitale	Rapporto di gestione, pag. 195
Criteri contabili	Rapporto di gestione, pag. 176

# 2

## Risorse

---

### Organizzazione

#### **2.1 EVOLUZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

I dipartimenti sono composti da aree e da unità organizzative direttamente subordinate alla direzione del dipartimento. Le aree abbracciano estesi settori specialistici di cui si occupano più unità organizzative (UO).

Il 1° dipartimento è costituito dalle aree Segretariato generale, Questioni economiche, Cooperazione monetaria internazionale e Statistica. Sono inoltre subordinate alla direzione del dipartimento le UO Questioni giuridiche, Compliance, Risorse umane nonché Immobili e servizi tecnici. La Revisione interna dipende sul piano amministrativo dal 1° dipartimento.

Del 2° dipartimento fanno parte, oltre alle due aree Stabilità finanziaria e Banconote e monete, anche quattro UO direttamente subordinate alla direzione del dipartimento: Contabilità, Controlling, Gestione del rischio e Rischi operativi e sicurezza.

Il 3° dipartimento è costituito dalle aree Mercato monetario e dei cambi, Asset Management, Operazioni bancarie e Informatica, nonché dalle due UO direttamente subordinate alla direzione del dipartimento Analisi del mercato finanziario e Singapore.

La struttura organizzativa è rappresentata a pag. 224 seg.

Lo sviluppo dell'organizzazione è orientato alle priorità strategiche stabilite dagli organi di direzione della banca. Esse mirano a far sì che la BNS possa adempiere i propri compiti sempre in maniera efficace ed efficiente in un contesto mutevole. Inoltre, gli organi di direzione si assicurano che l'organizzazione rimanga adattabile in relazione a prestazioni, personale, processi e costi. Gli strumenti più rilevanti in tal senso sono la pianificazione delle risorse e delle prestazioni, quella dei progetti e del portafoglio progetti nonché l'allestimento del budget.

## 2.2 PERSONALE

---

Anche a fine 2021 l'organico della Banca nazionale era costituito da 950 collaboratrici e collaboratori. In termini di posti di lavoro a tempo pieno il numero degli effettivi è leggermente sceso a 868,6 unità, ovvero dello 0,3%. La Banca nazionale impiegava inoltre complessivamente 23 persone in formazione professionale. La media annua dei posti di lavoro a tempo pieno è stata di 871,2 unità. Nel 2021 il tasso di fluttuazione complessivo è salito di 0,1 punti percentuali rispetto all'anno precedente, attestandosi al 5,4%. La fluttuazione netta (esclusi pensionamenti e decessi) è cresciuta di 0,2 punti percentuali al 3,3%.

Effettivi

L'andamento dell'organico è conforme alla pianificazione a medio termine delle risorse e delle prestazioni approvata dal Consiglio di banca.

Ulteriori dati e informazioni a questo riguardo sono disponibili nel capitolo «Occupazione» del Rapporto di sostenibilità 2021.

Con l'entrata in vigore il 1° luglio 2020 della revisione della Legge federale sulla parità dei sessi (Lpar), le aziende sono tenute a condurre un'analisi interna della parità salariale e a farne verificare successivamente la corretta esecuzione da parte di un organo indipendente.

Analisi della parità salariale prescritta dalla legge

L'analisi deve essere eseguita sulla base di un metodo scientificamente provato e conforme al diritto svizzero, e intende rilevare statisticamente la presenza o meno di disparità salariali fra le donne e gli uomini impiegati da una stessa datrice o uno stesso datore di lavoro. La parità salariale aziendale si considera rispettata se un'eventuale differenza salariale residua e inspiegabile è inferiore alla soglia di tolleranza predefinita del 5%.

La Banca nazionale ha affidato l'esecuzione dell'analisi a un ente esterno specializzato. Il Competence Centre for Diversity & Inclusion (CCDI-FIM) dell'Università di San Gallo (HSG) ha condotto l'esame statistico servendosi del metodo Logib. L'analisi si è conclusa in data 1° febbraio 2021 e pertanto entro i termini previsti dalla legge. Essa ha preso in considerazione le collaboratrici e i collaboratori della BNS con un rapporto di lavoro in essere a tale data, ossia 939 dipendenti. Conformemente al testo legislativo, sono stati esclusi dall'esame solo tirocinanti, stagiste e stagisti, lavoratrici e lavoratori distaccati, nonché i casi di AI e altri casi speciali simili.

Rispetto della parità salariale

Dai risultati è emerso che la Banca nazionale rispetta internamente la parità salariale nei limiti della soglia di tolleranza ammessa da Logib. La BNS ha quindi ricevuto il sigillo di qualità «We Pay Fair» del CCDI-FIM.

La revisione della Lpar prescrive inoltre la verifica dell'analisi da parte di un organo indipendente. La Banca nazionale ha optato per un controllo effettuato dalle parti sociali, e nello specifico dal Servizio di partenariato sociale per la parità salariale nel settore bancario (SP-Pssb). Quest'ultimo ha confermato non solo la corretta esecuzione formale dell'analisi, ma anche la soddisfazione da parte della BNS di tutti i requisiti necessari all'ottenimento del sigillo di qualità del servizio stesso.

#### Processi relativi alle risorse umane e sistema di segnalazione

Nel 2021 la Banca nazionale ha operato un riesame approfondito dei suoi processi in merito ad assunzioni, promozioni, nonché determinazione ed evoluzione salariale. Nel farlo si è avvalsa anche di servizi esterni specializzati e un comitato ad hoc del Consiglio di banca ha seguito i lavori. L'obiettivo era assicurare che la Banca nazionale disponesse di processi efficaci e aggiornati, che garantissero in particolare le pari opportunità e non ammettessero alcuna forma di discriminazione. Sulla base dei risultati emersi è stato operato un adeguamento dei processi, la cui attuazione è avvenuta già nel corso del 2021. Questi sono stati standardizzati a livello istituzionale e il ruolo dell'UO Risorse umane è stato notevolmente potenziato.

Il sistema per la segnalazione di irregolarità e infrazioni è stato adattato, risultando ora orientato ai principi di un nuovo standard globale (ISO 37002), oltre che certificato da un'azienda esterna tramite una procedura a due fasi basata su tale standard. Il sistema è di facile accesso e offre un'elevata protezione a tutte le persone coinvolte nei processi di segnalazione.

#### Strategia per la diversità

Nel 2021, la BNS ha ampliato e precisato la sua Carta dei valori in merito al tema della diversità. La Banca nazionale è convinta che la diversità sia di sostegno all'adempimento del suo mandato e che, al contempo, la renda più attrattiva come datrice di lavoro. Perciò contribuisce a creare condizioni quadro che consentano a tutte le collaboratrici e a tutti i collaboratori di lavorare con impegno e in modo efficace ai fini degli obiettivi prestazionali, promuovendo il loro senso di appartenenza all'istituzione.

La strategia per la diversità prevede misure che si articolano su tre livelli. Esse sono volte da un lato a garantire le pari opportunità e la non discriminazione, ad abbattere inoltre gli ostacoli strutturali e culturali (ad esempio tramite adeguamenti delle condizioni quadro e di assunzione), e infine a favorire in modo mirato e differenziato i gruppi sottorappresentati tramite ulteriori provvedimenti. Un sistema di controllo interno dedicato e la regolare partecipazione a uno studio comparativo (benchmarking) sono intesi a misurare nel tempo gli sviluppi in relazione a diversità e inclusione.

---

### L'operatività aziendale della BNS durante la pandemia

Nel 2021 la pandemia da coronavirus ha influenzato ancora fortemente l'attività della Banca nazionale sul piano operativo. Grazie ai provvedimenti adottati, la BNS è riuscita ad assicurare sempre il pieno adempimento del proprio mandato anche in circostanze difficili. Il piano di protezione interno già esistente è stato continuamente verificato e adeguato agli sviluppi pandemici. Le regole comportamentali prescritte erano incentrate sulla tutela della salute di collaboratrici e collaboratori. In generale il piano era orientato alla prudenza, alle misure adottate dalle autorità (Confederazione e Cantoni) e alla situazione aziendale. Al centro delle linee guida figurava il principio del telelavoro per il personale con mansioni non legate al luogo di lavoro al fine di ridurre il rischio di contagio. Allo stesso scopo, i team i cui compiti hanno importanza critica e richiedono la presenza sul luogo di lavoro hanno periodicamente adottato il metodo della rotazione a gruppi (team splitting) e occupato postazioni alternative. Oltre alle regole di igiene e di distanziamento generali, il piano di protezione interno prevedeva anche la messa a disposizione di test di screening e norme da seguire in caso di sintomi da COVID-19 o di contatto con persone positive. Inoltre, è stato mantenuto il sistema di contact tracing aziendale (tracciamento dei contatti) inteso a individuare internamente una potenziale catena di contagio e a interromperla tempestivamente. Anche durante il secondo anno di crisi da coronavirus, in media dal 70% all'80% del personale ha lavorato da remoto (cfr. anche il Rapporto di sostenibilità 2021, cap. 2.4).

---

### 2.3 IMMOBILI

---

A Berna e Zurigo la Banca nazionale possiede immobili destinati a uso proprio che sono amministrati in base a una strategia a lungo termine. Nel quadro di questa strategia vengono attualmente risanati e ristrutturati alcuni edifici in entrambe le città. Nel 2021, nonostante la pandemia, è stato possibile proseguire i lavori presso le due sedi come da programma, nel rispetto delle misure di igiene e protezione in vigore.

I lavori di risanamento e di ristrutturazione presso la sede di Berna erano cominciati all'inizio del 2015. Nel quarto trimestre del 2019 l'edificio principale in Bundesplatz 1 era tornato completamente agibile e operativo. Il risanamento dei sei edifici del Kaiserhaus (Marktgasse 37-41 e Amthausgasse 22-26) durerà presumibilmente fino al 2024.

Progetti di ristrutturazione presso la sede di Berna

Nel 2021 presso il Kaiserhaus si sono conclusi gran parte dei lavori di smantellamento delle componenti strutturali e della costruzione grezza. La realizzazione dei nuovi impianti tecnici è stata avviata nella seconda metà dell'anno. Al momento è in corso di definizione la pianificazione esecutiva per il rifacimento degli interni dei locali ad uso della Banca nazionale. Inoltre, con le parti coinvolte si procede alacremente nella pianificazione delle superfici destinate a servizi di ristorazione, commerciali, di accoglienza al pubblico o ad uso abitativo.

Progetto di ristrutturazione presso la sede di Zurigo

Presso la sede di Zurigo è stato concluso con successo il risanamento dell'involucro edilizio dell'immobile Metropol.

## 2.4 INFORMATICA

---

Esercizio

Nel 2021 è stata assicurata l'affidabilità e stabilità dei sistemi e delle applicazioni interni. Sporadicamente si sono verificate disfunzioni tecniche che sono state risolte nel giro di poco tempo.

Dallo scoppio della pandemia da coronavirus la maggior parte delle collaboratrici e dei collaboratori ha lavorato da remoto senza interruzioni di tipo tecnico. Per supportare al meglio nuove forme di collaborazione, come quella fra personale presente in ufficio e a casa, sono stati ampliati ulteriormente i servizi e le infrastrutture di comunicazione.

Progetti

Il potenziamento della resistenza del sistema informatico della BNS agli attacchi cibernetici continua ad essere una priorità. In questo senso, è stato ad esempio realizzato un sistema applicativo per l'individuazione e la prevenzione di pagamenti potenzialmente fraudolenti. Inoltre, il «Computer Emergency Response Team» è stato trasformato in un centro di difesa cibernetica sempre attivo («24/7 Cyber Defense Center») per poter reagire prontamente a eventuali attacchi cibernetici.

Insieme a SIX Group SA (SIX) e a tre operatori di rete svizzeri, la Banca nazionale ha portato avanti la fase pilota e l'introduzione della rete di comunicazione Secure Swiss Finance Network (SSFN) a rafforzamento della resilienza del settore finanziario nei confronti dei rischi cibernetici. Questo sistema di reti consente agli operatori finanziari autorizzati di comunicare in modo sicuro in una rete isolata e protetta dai rischi cibernetici (cfr. Rendiconto, capitolo 4.2).

Come ulteriore contributo alla digitalizzazione dei processi operativi, parte delle procedure manuali per la gestione delle riserve valutarie è stata automatizzata. Inoltre, l'acquisizione, la distribuzione e l'elaborazione di dati del mercato finanziario e di riferimento sono state ottimizzate grazie all'introduzione di un sistema dati centralizzato.

### 3

## Cambiamenti nella composizione degli organi

---

Il 30 aprile 2021, l'Assemblea generale ha eletto a membri del Consiglio di banca il Dott. Romeo Lacher e Christoph Mäder per la restante durata del mandato 2020-2024. Dal 1° maggio 2021 Romeo Lacher ricopre inoltre la carica di vicepresidente del Consiglio di banca.

Consiglio di banca

A fine aprile 2022 la Prof.ssa e Dott.ssa Monika Bütler ed Ernst Stocker lasceranno il consiglio per raggiungimento del limite di durata massima del mandato, stabilito per legge.

Monika Bütler era stata eletta dall'Assemblea generale a membro del Consiglio di banca nel 2010. Per diversi anni ha fatto parte del Comitato di remunerazione e negli ultimi tre anche di quello dei rischi.

Ernst Stocker era stato nominato dal Consiglio federale a membro del Consiglio di banca, anch'egli nel 2010. Durante la quasi totalità del suo incarico ha fatto parte del Comitato di verifica, le cui attività sono diventate negli ultimi anni sempre più importanti e complesse.

La Banca nazionale ringrazia entrambi i membri uscenti per il grande impegno profuso e il prezioso contributo fornito all'operato dell'istituzione.

L'8 settembre 2021 il Consiglio federale ha nominato Cornelia Stamm Hurter, vicepresidente del Consiglio di Stato e direttrice del Dipartimento delle finanze del Cantone di Sciaffusa, per succedere a Ernst Stocker per la durata residua del mandato in corso (1° maggio 2020-30 aprile 2024), con entrata in servizio il 1° maggio 2022.

L'elezione del membro successore di Monika Bütler spetta all'Assemblea generale.

Il 30 aprile 2021 l'Assemblea generale ha designato KPMG SA come Organo di revisione per il periodo amministrativo 2021-2022 e Philipp Rickert quale revisore responsabile.

Organo di revisione

Il Dott. Fritz Zurbrügg ha annunciato che andrà in pensione il 31 luglio 2022. Era stato nominato dal Consiglio federale a membro della Direzione generale a inizio agosto 2012 e aveva assunto la guida del 3° dipartimento. In seguito alla nomina a vicepresidente della Direzione generale il 1° luglio 2015, è passato alla direzione del 2° dipartimento. La Banca nazionale ringrazia il Dott. Zurbrügg per il grande impegno profuso nell'interesse di una politica monetaria orientata alla stabilità, e per l'eccezionale contributo fornito nel corso di questi dieci anni estremamente impegnativi.

Direzione generale  
e Direzione generale allargata

Il Consiglio di banca ha nominato Peter Thüring, capo Informatica, a direttore con effetto al 1° settembre 2021 e M. Sophie Faber, responsabile Gestione del rischio, a direttrice con effetto al 1° gennaio 2022.

Direzione

#### 4.1 RISULTATO DI ESERCIZIO

---

##### Sommario

Per l'esercizio 2021 la Banca nazionale ha presentato un utile di 26,3 miliardi di franchi (2020: 20,9 mdi).

L'utile sulle posizioni in valuta estera è ammontato a 25,7 miliardi di franchi. Sulle disponibilità in oro è risultata una minusvalenza di 0,1 miliardi di franchi. L'utile sulle posizioni in franchi si è attestato a 1,1 miliardi di franchi. Le spese operative sono state pari a 0,4 miliardi di franchi.

Per l'esercizio trascorso, la Banca nazionale ha fissato a 8,7 miliardi di franchi l'attribuzione agli accantonamenti per le riserve monetarie. Tenuto conto dell'attuale riserva per future ripartizioni, pari a 90,9 miliardi di franchi, risulta un utile di bilancio di 108,5 miliardi di franchi, che consente il versamento di un dividendo nella misura massima stabilita per legge di 15 franchi per azione, nonché l'assegnazione di complessivi 6 miliardi di franchi alla Confederazione e ai Cantoni a titolo di distribuzione dell'utile. Questa risulta dalla convenzione stipulata il 29 gennaio 2021 tra il Dipartimento federale delle finanze e la BNS. Il suddetto importo di complessivi 6 miliardi spetta per un terzo alla Confederazione e per due terzi ai Cantoni. Dopo tali versamenti, la riserva per future ripartizioni ammonterà a 102,5 miliardi di franchi.

##### Minusvalenza sulle disponibilità in oro

A fine 2021 il prezzo di un chilogrammo di oro era pari a 53 548 franchi e quindi inferiore dello 0,1% a quello di fine 2020 (53 603 franchi). Sulle disponibilità in oro, a fronte di una quantità invariata di 1040 tonnellate, è risultata una minusvalenza di 0,1 miliardi di franchi (2020: plusvalenza di 6,6 mdi).

##### Utile sulle posizioni in valuta estera

L'utile sulle posizioni in valuta estera si è situato a 25,7 miliardi di franchi (2020: 13,3 mdi). I proventi per interessi si sono attestati a 7,0 miliardi di franchi e i dividendi a 3,8 miliardi di franchi. La valutazione delle obbligazioni e delle azioni ha mostrato un andamento divergente: su titoli e strumenti di debito è risultata una minusvalenza pari a 16,1 miliardi di franchi, mentre su titoli e strumenti di capitale è stata registrata una plusvalenza pari a 37,1 miliardi di franchi. Le perdite di cambio si sono attestate complessivamente a 6,1 miliardi di franchi.



L'utile sulle posizioni in franchi è ammontato a 1,1 miliardi di franchi (2020: 1,3 mdi) e risulta principalmente dagli interessi negativi applicati agli averi in conto giro.

**Utile sulle posizioni  
in franchi**

Le spese operative comprendono gli oneri per banconote, le spese per il personale e di esercizio, nonché l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali. Nel 2021 sono ammontate a 382,0 milioni di franchi (2020: 379,9 mio).

**Spese operative**

Il risultato di esercizio della Banca nazionale dipende prevalentemente dall'andamento dei mercati dell'oro, dei cambi e dei capitali. Sono pertanto da attendersi oscillazioni molto forti dei risultati trimestrali e annuali. A causa dell'elevata volatilità dei risultati di esercizio della Banca nazionale non è da escludersi che in determinati anni la distribuzione dell'utile possa avvenire solo in misura ridotta o debba essere interamente sospesa.

**Prospettive**

## **4.2 ACCANTONAMENTI PER LE RISERVE MONETARIE**

<b>Finalità</b>	<p>Conformemente alla Legge sulla Banca nazionale la BNS costituisce accantonamenti, in modo da mantenere le riserve monetarie al livello richiesto dalla politica monetaria (art. 30 cpv. 1 LBN). Indipendentemente da questa finalità di finanziamento, gli accantonamenti per le riserve monetarie assolvono una funzione generale di riserva, fungendo quindi da capitale proprio. Essi servono da ammortizzatore contro ogni tipo di rischio di perdita cui è esposta la Banca nazionale. Quest'ultima mira a un bilancio robusto, caratterizzato da un livello di capitale proprio adeguato, in grado di assorbire anche possibili perdite elevate.</p>
<b>Consistenza degli accantonamenti</b>	<p>Nello stabilire l'entità degli accantonamenti per le riserve monetarie, la Banca nazionale si fonda sull'evoluzione dell'economia svizzera (art. 30 cpv. 1 LBN).</p>
<b>Attribuzione a fronte del risultato di esercizio 2021</b>	<p>Per la determinazione dell'attribuzione per un dato esercizio è assunto come parametro il doppio della crescita nominale media del prodotto interno lordo (PIL) degli ultimi cinque anni. Affinché gli accantonamenti per le riserve monetarie siano sufficientemente alimentati anche nei periodi di bassa crescita nominale del PIL, è attualmente in vigore un'attribuzione annua minima pari al 10% della loro consistenza alla fine dell'esercizio precedente.</p> <p>Dato che il tasso medio di crescita nominale del PIL negli ultimi cinque anni si è attestato soltanto all'1,6%, per l'esercizio 2021 viene applicata l'attribuzione minima del 10%, corrispondente a 8,7 miliardi di franchi (2020: 7,9 mdi). Gli accantonamenti per le riserve monetarie aumenteranno pertanto da 87,0 miliardi a 95,7 miliardi di franchi.</p>

## CONSISTENZA DEGLI ACCANTONAMENTI

	Crescita del PIL in termini nominali in % (media del periodo) <sup>1</sup>	Attribuzione annua in milioni di franchi	Consistenza dopo l'attribuzione in milioni di franchi
2017 <sup>2</sup>	1,4 (2011-2015)	5 021,7	67 792,9
2018 <sup>2</sup>	1,2 (2012-2016)	5 423,4	73 216,3
2019 <sup>2</sup>	1,3 (2013-2017)	5 857,3	79 073,6
2020 <sup>3</sup>	1,7 (2014-2018)	7 907,4	86 981,0
2021 <sup>3</sup>	1,6 (2015-2019)	8 698,1	95 679,1

1 Il tasso medio di crescita del PIL nominale è calcolato in base agli ultimi cinque anni per cui esistono valori definitivi. I valori del PIL sono periodicamente aggiornati. Pertanto, i più recenti tassi di crescita disponibili possono discostarsi dai valori riportati. Ciò non influisce sull'attribuzione.

2 Attribuzione minima pari all'8% della consistenza degli accantonamenti alla fine dell'esercizio precedente.

3 Attribuzione minima pari al 10% della consistenza degli accantonamenti alla fine dell'esercizio precedente.

L'ammontare residuo del risultato di esercizio dopo l'attribuzione agli accantonamenti per le riserve monetarie costituisce l'utile ripartibile ai sensi dell'art. 30 cpv. 2 LBN. Insieme alla riserva per future ripartizioni esso rappresenta l'utile o la perdita di bilancio secondo l'art. 31 LBN. Qualora risulti un utile, questo è utilizzabile per la ripartizione.

Per il 2021 il risultato di esercizio ripartibile ammonta a 17,6 miliardi di franchi e l'utile di bilancio a 108,5 miliardi.

Evoluzione degli accantonamenti in un raffronto pluriennale

Risultato di esercizio ripartibile e utile di bilancio

#### **4.3 DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO E DELL'UTILE**

##### **Dividendo**

L'art. 31 cpv. 1 LBN stabilisce che a valere sull'utile di bilancio è versato un dividendo massimo pari al 6% del capitale azionario. La decisione in merito spetta all'Assemblea generale su proposta del Consiglio di banca.

##### **Distribuzione dell'utile alla Confederazione e ai Cantoni**

Conformemente all'art. 31 cpv. 2 LBN, l'utile di bilancio della Banca nazionale eccedente l'ammontare del dividendo è distribuito in ragione di un terzo alla Confederazione e di due terzi ai Cantoni.

##### **Convenzione sulla distribuzione dell'utile**

L'importo annuo di tale distribuzione è definito in una convenzione stipulata tra il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e la Banca nazionale. In considerazione delle ampie oscillazioni dell'utile della Banca nazionale, la Legge sulla Banca nazionale prevede una stabilizzazione dell'assegnazione. Per questo motivo, la convenzione stabilisce un livellamento della distribuzione su più anni e nel bilancio della Banca nazionale è costituita una riserva per future ripartizioni.

La convenzione attualmente in vigore disciplina le distribuzioni dell'utile della Banca nazionale per gli esercizi 2020-2025. La distribuzione comprende un importo di base pari a 2 miliardi di franchi che viene versato a condizione che l'utile di bilancio ammonti almeno a tale importo. Se l'utile di bilancio è inferiore a 2 miliardi di franchi, alla Confederazione e ai Cantoni viene ripartito l'ammontare disponibile, dopo la detrazione del dividendo versato alle azioniste e agli azionisti pari al massimo a 1,5 milioni di franchi. Inoltre, sono previste quattro possibili distribuzioni aggiuntive, ciascuna di 1 miliardo di franchi, cui si procede quando l'utile di bilancio raggiunge 10, 20, 30 o 40 miliardi di franchi. In tal modo la distribuzione annuale alla Confederazione e ai Cantoni può ammontare a un massimo di 6 miliardi di franchi.

##### **Distribuzione per l'esercizio 2021**

Per l'esercizio 2021 sono soddisfatte le condizioni per la distribuzione dell'importo massimo. Pertanto la Banca nazionale versa, dopo l'attribuzione agli accantonamenti per le riserve monetarie, un importo complessivo di 6 miliardi di franchi alla Confederazione e ai Cantoni.

Oltre agli accantonamenti per le riserve monetarie anche la riserva per future ripartizioni fa parte della componente del capitale proprio destinata all'assorbimento delle perdite. A tale riserva si attribuisce l'utile di esercizio non ripartito oppure si attinge, all'occorrenza, l'importo mancante per la destinazione dell'utile. La riserva per future ripartizioni corrisponde a un utile riportato e funge da riserva contro le oscillazioni per consentire, nel medio periodo, una distribuzione annuale costante dell'utile come previsto dalla legge.

Riserva per future ripartizioni

Dopo la destinazione dell'utile dell'esercizio 2020, la riserva per future ripartizioni aveva registrato un saldo di 90,9 miliardi di franchi. In seguito alla somma di tale saldo con il risultato di esercizio 2021 e dopo la destinazione dell'utile dello stesso esercizio, detta riserva ammonterà a 102,5 miliardi di franchi.

#### ANDAMENTO DELLA DISTRIBUZIONE DELL'UTILE E DELLA RISERVA PER FUTURE RIPARTIZIONI

in milioni di franchi

	2017	2018	2019	2020	2021 <sup>2</sup>
<b>Risultato di esercizio</b>	<b>54 371,6</b>	<b>-14 934,0</b>	<b>48 851,7</b>	<b>20 869,6</b>	<b>26 300,0</b>
- Attribuzione agli Accantonamenti per le riserve monetarie	-5 021,7	-5 423,4	-5 857,3	-7 907,4	-8 698,1
<b>= Risultato di esercizio ripartibile</b>	<b>49 349,9</b>	<b>-20 357,4</b>	<b>42 994,4</b>	<b>12 962,2</b>	<b>17 601,9</b>
+ Riserva per future ripartizioni prima della destinazione dell'utile <sup>1</sup>	20 000,0	67 348,4	44 989,5	83 982,4	90 943,1
<b>= Utile di bilancio</b>	<b>69 349,9</b>	<b>46 991,0</b>	<b>87 983,9</b>	<b>96 944,6</b>	<b>108 545,0</b>
- Versamento di un dividendo del 6%	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
- Distribuzione alla Confederazione e ai Cantoni	-2 000,0	-2 000,0	-4 000,0	-6 000,0	-6 000,0
<b>= Riserva per future ripartizioni dopo la destinazione dell'utile</b>	<b>67 348,4</b>	<b>44 989,5</b>	<b>83 982,4</b>	<b>90 943,1</b>	<b>102 543,5</b>

1 Consistenza a fine anno in base ai dati di bilancio.

2 Secondo la proposta di destinazione dell'utile.

#### 4.4 EVOLUZIONE DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO IN UN RAFFRONTO PLURIENNALE

Qui di seguito è fornita una panoramica dell'evoluzione delle posizioni di bilancio nel corso degli ultimi cinque anni.

Valori di fine anno in milioni di franchi

	2017	2018	2019	2020	2021
Oro	42 494	42 237	49 111	55 747	55 691
Investimenti in valuta estera	790 125	763 728	794 015	910 001	966 202
Posizione di riserva nell'FMI	871	1 188	1 369	1 850	2 001
Mezzi di pagamento internazionali	4 496	4 441	4 381	4 364	11 912
Crediti di aiuto monetario	210	260	276	908	908
Crediti per operazioni PcT in dollari USA	–	–	–	8 842	2 147
Crediti per operazioni PcT in franchi	–	–	6 529	550	3 216
Titoli in franchi	3 956	3 977	4 074	4 073	4 032
Prestiti garantiti	–	–	–	11 176	9 202
Immobilizzazioni materiali	396	435	450	438	437
Partecipazioni	157	151	135	134	136
Altre attività	601	651	616	946	892
<b>Totale dell'attivo</b>	<b>843 306</b>	<b>817 069</b>	<b>860 956</b>	<b>999 028</b>	<b>1 056 776</b>
Banconote in circolazione	81 639	82 239	84 450	89 014	90 685
Conti giro di banche in Svizzera	470 439	480 634	505 811	628 825	651 091
Passività verso la Confederazione	14 755	15 613	23 481	13 755	12 617
Conti giro di banche e istituzioni estere	54 086	37 102	30 164	28 120	28 156
Altre passività a vista	34 399	41 479	31 997	32 161	35 298
Passività per operazioni PcT in franchi	–	–	–	–	–
Titoli di debito propri	–	–	–	–	–
Altre passività a termine	–	–	–	9 027	2 174
Passività in valuta estera	45 934	34 812	13 315	9 573	20 889
Contropartita dei DSP assegnati dall'FMI	4 573	4 487	4 418	4 214	11 325
Altre passività	315	472	238	388	292
<b>Capitale proprio</b>					
Accantonamenti per le riserve monetarie <sup>1</sup>	62 771	67 793	73 216	79 074	86 981
Capitale azionario	25	25	25	25	25
Riserva per future ripartizioni <sup>1</sup>	20 000	67 348	44 989	83 982	90 943
Risultato di esercizio	54 372	–14 934	48 852	20 870	26 300
<b>Totale del Capitale proprio</b>	<b>137 168</b>	<b>120 232</b>	<b>167 083</b>	<b>183 951</b>	<b>204 249</b>
<b>Totale del passivo</b>	<b>843 306</b>	<b>817 069</b>	<b>860 956</b>	<b>999 028</b>	<b>1 056 776</b>

<sup>1</sup> Prima della destinazione dell'utile, cfr. pag. 174.